



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 50/2016, per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande, calde e fredde, prodotti alimentari preconfezionati – CIG 81094100D6*

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016,  
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  
DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA  
DI BEVANDE, CALDE E FREDDE, PRODOTTI ALIMENTARI PRECONFEZIONATI

**CIG 81094100D6**

**SCHEMA DI CONTRATTO**



## **SCHEMA DI CONTRATTO**

### **TRA**

IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (di seguito anche Istituto), ente di diritto pubblico, con sede in Roma, via del Quirinale, n. 21, codice fiscale 97730600588, rappresentato dal Consigliere  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

### **E**

L'IMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXX, con sede legale in XXXXXXXXXXXXXXXX, (di seguito denominato "Concessionario"), codice fiscale XXXXXXXXXXXX, rappresentata da XXXXXXXXXXXXXXXX, in qualità di XXXXXXXXXXXX, regolarmente autorizzato alla stipula del presente Contratto, in virtù del mandato conferitogli.

### **PREMESSO CHE**

- a. l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande, calde e fredde, prodotti alimentari preconfezionati – CIG 81094100D6;
- b. il Concessionario, ha formulato, sulla base del Disciplinare di gara, del Capitolato tecnico e dello Schema di Contratto, un'Offerta che, al termine della procedura di gara, è risultata aggiudicataria della procedura, come da comunicazione dell'Istituto del .....
- c. il Concessionario dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l'aggiudicazione della fornitura, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l'esito della relativa procedura di gara nonché ad agevolare la conclusione del presente Contratto;
- d. il Concessionario dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Capitolato tecnico e dal Disciplinare di gara, nonché dai chiarimenti forniti dall'Istituto con le modalità previste dalla legge di gara, definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto dell'appalto e ha consentito di acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- e. il Concessionario ha presentato, anche ai fini della stipula del presente Contratto, tutta la documentazione richiesta dall'Istituto ai sensi della normativa vigente e delle norme di gara, ivi compresa la documentazione relativa alla prestazione, a garanzia degli impegni contrattuali, della cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa definitiva, rilasciata a prima richiesta e senza il beneficio della preventiva escussione, ai sensi dell'art. 1944 c.c., con operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Istituto e con efficacia oltre il termine dell'obbligazione principale, secondo l'espressa previsione dell'art. 1957 c.c., per la regolamentazione della quale si richiama all'art. 13 del presente contratto nei modi e nelle misure di legge.

Tutto ciò premesso le Parti come in epigrafe rappresentate, con la presente scrittura privata, da valere a ogni effetto di legge



## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **Valore della premessa e degli allegati**

1. Costituiscono parte integrante del presente Contratto le premesse di cui sopra nonché la documentazione di gara composta da Offerta, Capitolato tecnico, Disciplinare di gara, Schema di Contratto e ogni altro documento citato nella premessa.
2. In caso di discordanza tra il presente Contratto e gli altri atti inerenti la gara prevarrà la clausola più favorevole per l'Istituto.

## **Parte I: CONTRATTO E PRESTAZIONI CONTRATTUALI**

### **Art. 2**

#### **Oggetto del Contratto**

1. Il Contratto ha ad oggetto l'affidamento in regime di concessione di cui all'art. 164 d. lgs. n. 50/2016 del servizio di installazione e gestione di almeno 8 (otto) distributori automatici (*vending machine*) eco-innovativi per la somministrazione di alimenti preconfezionati e bevande, calde e fredde, presso gli uffici dell'IVASS.
2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni ed i termini stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nei documenti di offerta.

### **Art. 3**

#### **Durata**

1. La durata del presente contratto è fissata in anni 4 (quattro), con decorrenza dalla data di avvio del servizio, una volta completata l'installazione dei distributori automatici; l'avvio del servizio dovrà avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della sottoscrizione del contratto.
2. Il contratto non è prorogabile, salvo quanto previsto al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico.

### **Art. 4**

#### **Canone di concessione**

1. Il Concessionario è tenuto al pagamento di un canone di concessione annuo pari a euro xxxxxxxxx, non soggetto a I.V.A., comprendente la reintegrazione forfettaria dei costi per i consumi di energia elettrica, acqua e smaltimento rifiuti, nonché una quota del canone di locazione relativa agli spazi dell'Istituto destinati alla vendita dei prodotti.
2. Ove il numero di distributori dovesse subire eventuali variazioni in aumento nei termini previsti dal paragrafo 2 del Capitolato Tecnico, il canone di concessione di cui al comma precedente subirà una rimodulazione proporzionata al numero totale dei distributori installati.
3. Ove l'IVASS si avvalga della facoltà di proroga della Concessione prevista nei limiti di cui al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico, il canone contrattuale sarà dovuto proporzionalmente alla durata della proroga.



4. A partire dal secondo anno di contratto, il canone sarà indicizzato in modo corrispondente alla variazione del 100% dell'indice FOI accertato con riferimento alla mensilità di decorrenza del contratto.

#### **Art. 5**

#### **Oneri specifici a carico del Concessionario**

1. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, ivi compresi quelli relativi alle spese di trasporto per il personale addetto alla esecuzione del Contratto.

#### **Art. 6**

#### **Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali**

1. Il Concessionario s'impegna ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto:
  - a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche in materia di tutela dell'igiene e di sicurezza nel lavoro in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente Contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare dette norme e prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'impresa. Il Concessionario, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Istituto, assumendosene ogni relativa alea;
  - secondo le condizioni, i tempi e le modalità previsti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico, ovvero nei documenti dagli stessi richiamati;
  - secondo quanto sarà successivamente concordato tra le parti in merito alle modalità e termini delle prestazioni contrattuali.
2. Il Concessionario si obbliga ad avvalersi dei mezzi, beni e servizi idonei ad assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente Contratto.
3. Il Concessionario si obbliga a dare immediata comunicazione all'Istituto di ogni circostanza suscettibile di influire, anche parzialmente, sull'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto.

#### **Art. 7**

#### **Obblighi del Concessionario nei confronti del proprio personale**

1. Il Concessionario s'impegna ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti i relativi oneri.
2. Il Concessionario si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti impegnati nelle prestazioni oggetto del presente Contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria stessa, ciò anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
3. Il Concessionario si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per i dipendenti, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo.
4. Il Concessionario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Istituto, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivanti da legge o da contratto collettivo (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) e ai rapporti in materia di



lavoro che trovano la loro origine in contratti collettivi e che prevedono il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei lavoratori (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc.).

5. Il Concessionario assume a proprio carico ogni responsabilità in caso di infortunio al proprio personale.
6. Il Concessionario solleva l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati dal proprio personale alle persone e/o alle cose dell'Istituto e/o di terzi, per colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni del presente Contratto.

#### **Art. 8**

#### **Obblighi di segretezza e di riservatezza**

1. Il Concessionario si obbliga, anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale, in relazione ai dati e informazioni di cui venga a conoscenza in occasione della predisposizione dell'offerta e/o dell'adempimento delle prestazioni contrattuali:
  - a garantirne la segretezza impegnandosi ad impedirne qualsiasi divulgazione;
  - a non eseguirne copie, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere e a non permettere che altri ne eseguano;
  - a non farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dello stesso.
2. Il Concessionario si obbliga a prescrivere – a tutti i dipendenti ed a tutti coloro, ivi comprese le imprese, gli esperti ed i professionisti, che collaborino alla compilazione dell'offerta o all'erogazione delle prestazioni contrattuali – la più rigorosa osservanza dell'obbligo di riservatezza di cui sopra.
3. Il Concessionario si obbliga a richiamare l'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dagli artt. 622 e 623 del codice penale che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.

#### **Art. 9**

#### **Responsabile del Servizio**

1. Il Concessionario designa quale "Responsabile del Servizio" il/la sig./sig.ra \_\_\_\_\_.
2. Il Responsabile del Servizio ha la responsabilità per il buon andamento e la corretta esecuzione del servizio in concessione ed è il referente unico per l'Istituto per ogni questione afferente lo svolgimento e la corretta esecuzione del servizio stesso.

### **Parte II: RESPONSABILITA' E PENALI**

#### **Art. 10**

#### **Responsabilità**

1. Il Concessionario è responsabile di tutti i danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Contratto e, conseguentemente, s'impegna a manlevare e a tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti da negligenza, omissioni o inosservanza nell'esecuzione delle norme e prescrizioni anche tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

## **Art. 11 Brevetti e diritti d'autore**

1. Il Concessionario assume ogni responsabilità nel caso in cui, nell'esecuzione del Contratto, si sia avvalso, senza previa ed adeguata autorizzazione, di strumenti informatici (*hardware* e *software*) ed altre apparecchiature di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Istituto azione per la violazione dei diritti d'autore, di marchio e/o di brevetti italiani o stranieri, il Concessionario manleverà e terrà indenne l'Istituto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, compresi i danni verso terzi e le spese legali e giudiziali a carico dell'Istituto.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, l'Istituto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo del presente contratto e dell'art. 1456 del c.c., salvo che il Concessionario ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato, ovvero sostituisca detti beni e programmi con altri aventi le medesime caratteristiche tecniche ed in grado di garantire la continuità della prestazione.
4. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui sopra, della quale sia venuta a conoscenza.

## **Art. 12 Penali**

1. Il Concessionario riconosce all'Istituto, ferma restando la possibilità di chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno, il diritto di applicare le penalità di seguito indicate:
  - a. fino a 1.000,00 (mille euro) a seconda della gravità dell'inadempienza rilevata, in tutti i casi di inosservanza del disposto dell'art. 6 del contratto e di difforme o ritardata applicazione di quanto dichiarato in sede di offerta tecnica;
  - b. fino a euro 20.000,00 (ventimila euro) in caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 8 del presente Contratto;
  - c. una penale pari a 100 euro (cento euro) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico per l'avvio del servizio dalla stipula del presente contratto;
  - d. una penale in misura giornaliera pari all'1 per cento dell'ammontare del canone di concessione di cui all'art. 4 del presente contratto in caso di ritardo ingiustificato rispetto al termine di versamento di cui al successivo articolo 16;
  - e. una penale pari a 100 euro (cento euro) per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini stabiliti al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico o dall'offerta se più vantaggiosa per l'Istituto, per quanto riguarda gli interventi di fornitura, l'intervento in caso di guasto e/o di malfunzionamento dei distributori;
  - f. una penale di 100,00 euro (cento euro) per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine previsto al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico per la sostituzione del distributore fermo da più di 8 ore e/o che presenta frequenti fermi o disfunzioni su richiesta del DEC;
  - g. una penale pari a 50 euro (cinquanta euro) per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine previsto al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico per la trasmissione del resoconto semestrale;



2. Per procedere all'applicazione delle penali, l'Istituto notificherà al Concessionario, entro 15 (quindici) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di accertamento dell'inadempienza, una contestazione via PEC sui singoli aspetti riscontrati.
3. L'Istituto potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali avvalendosi della cauzione o di altre eventuali garanzie rilasciate dall'impresa stessa, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera il concessionario dal corretto adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente.
5. L'Istituto potrà applicare al concessionario penali sino alla concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore globale dell'appalto, oltre tale limite ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

### **Art. 13** **Cauzione**

1. La cauzione di cui alla lettera e) della premessa, s'intende prestata dal concessionario a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente Contratto, opera per tutta la sua durata e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni da esso nascenti.
2. La cauzione potrà essere svincolata nel caso ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, al termine del contratto, dopo che il Concessionario avrà provveduto al completo sgombero e al ripristino degli spazi concessi per i distributori automatici.
3. L'Istituto ha diritto di avvalersi, in tutto o in parte, della cauzione per i danni che affermi di aver subito e/o per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del concessionario per la refusione d'ogni ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
4. In ogni caso il concessionario è tenuto a reintegrare la cauzione di cui l'Istituto si sia avvalso, anche parzialmente, durante l'esecuzione del Contratto entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Istituto stessa, la quale, in caso d'inadempimento, può dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

## **Parte III: VERIFICHE E VERSAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE**

### **Art. 14** **Controlli dell'Istituto**

1. È riconosciuta all'Istituto la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli e verifiche, anche periodici e a campione, sull'osservanza da parte dell'impresa di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.
2. L'IVASS opererà periodicamente verifiche di permanenza in capo al Concessionario dei requisiti di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 ed in particolare della regolarità contributiva dimostrata attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), di cui all'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210 convertito dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266.
3. A tal fine l'impresa è tenuta a prestare la massima collaborazione, ad esibire tutta la documentazione necessaria e a fornire tutti i chiarimenti richiesti.

### **Art. 15**

#### **Verifiche di conformità**

1. I servizi oggetto del presente Contratto saranno soggetti a verifiche di regolare esecuzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 102 del d. lgs. n. 50/2016. Le verifiche saranno effettuate dal Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dall'Istituto.
2. Le verifiche avranno ad oggetto l'accertamento della rispondenza del servizio di distribuzione, compresa la verifica sui prezzi e sui prodotti offerti, ai requisiti esposti nel Capitolato Tecnico e al contenuto dell'offerta del concessionario aggiudicatario. La mancata corrispondenza a quanto previsto dal Capitolato Tecnico o all'offerta presentata determinerà l'esito negativo delle verifiche.
3. In caso di esito negativo, la verifica potrà essere ripetuta entro e non oltre i 10 giorni lavorativi successivi alla data della prima verifica. Qualora, trascorsi tali 10 giorni, la verifica, risulti ancora negativa, l'Istituto si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'impresa via PEC.
4. Il Responsabile del Servizio designato dall'impresa potrà presenziare alle operazioni di verifica.
5. Delle operazioni di verifica è redatto apposito verbale.

### **Art. 16**

#### **Modalità di versamento del canone di concessione**

1. Il pagamento del canone di concessione per l'importo annuale di cui all'art. 4 precedente verrà effettuato in rate semestrali anticipate, entro il giorno 5 del primo mese del semestre interessato.
2. Il primo semestre avrà inizio dalla data di avvio del servizio.
3. Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive integrazioni e modifiche.

### **Art. 17**

#### **Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico del Concessionario le spese di bollo, tutti gli altri oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico all'Istituto per legge.

## **Parte IV: ALTRE VICENDE CONTRATTUALI**

### **Art. 18**

#### **Subappalto, modificazioni soggettive, cessione del contratto**

1. L'esecuzione dei servizi non potrà essere affidata in subappalto.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 106 d.lgs. 50/2016, è fatto divieto al Concessionario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto; l'Istituto, in ogni caso, non riconoscerà efficacia alla cessione.
3. In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi e divieti di cui ai precedenti commi, l'Istituto può risolvere di diritto, con comunicazione inviata a mezzo PEC, il presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

### **Art. 19**

#### **Clausola risolutiva espressa e altre cause di risoluzione**



1. L'Istituto si riserva la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., senza che da tale risoluzione possano comunque conseguire per il Concessionario diritti o pretese di sorta all'infuori di quanto dovuto per prestazioni già eseguite e fermi restando l'obbligo del risarcimento dei danni subiti dall'IVASS e il diritto dello stesso di escutere la cauzione di cui all'articolo 13, nel caso si verificano inadempimenti contrattuali che comportino complessivamente l'applicazione di penali per un importo superiore al dieci per cento dell'importo complessivo del presente contratto.
2. In caso d'inadempimento del Concessionario anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine assegnato dall'Istituto per porre fine all'inadempimento, quest'ultimo potrà dichiarare risolto di diritto il Contratto e incamerare la cauzione, procedendo all'esecuzione in danno dell'impresa, salvo rimanendo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
3. Ai sensi di legge costituiscono altresì cause di risoluzione del presente contratto:
  - le ipotesi di risoluzione di cui all'articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016;
  - il mancato utilizzo, nelle operazioni di incasso o pagamento a esso inerenti, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentirne la piena tracciabilità, ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 136/2010.
4. La risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale dell'Istituto, da comunicarsi via PEC.
5. Restano salve le ipotesi di risoluzione e/o di recesso espressamente previste dal presente Contratto.

#### **Art. 20** **Informativa sulla privacy**

1. Per quanto concerne il trattamento dei dati del Concessionario si rinvia a quanto indicato nel Disciplinare di gara citato in premessa. Per quanto attiene al trattamento dei dati personali inerenti all'esecuzione del presente Contratto, si rinvia al documento allegato 1 al presente Contratto "Dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (c.d. "GDPR")".

Roma, lì

**L'IVASS**

**L'impresa**



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 50/2016, per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande, calde e fredde, prodotti alimentari preconfezionati – CIG 81094100D6*

### **Dichiarazione dell'impresa annessa al Contratto**

Il sottoscritto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, in qualità di xxxxxxxxxxxx, dichiara per conto del Concessionario di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel Contratto e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni di seguito indicate:

- Articolo 4;
- Articolo 5;
- Articolo 6;
- Articolo 7;
- Articolo 9;
- Articolo 10;
- Articolo 11;
- Articolo 12;
- Articolo 13;
- Articolo 14;
- Articolo 15;
- Articolo 16;
- Articolo 17;
- Articolo 18;
- Articolo 19;
- Articolo 20.

**L'impresa**

---



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 50/2016, per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande, calde e fredde, prodotti alimentari preconfezionati – CIG 81094100D6

Allegato 1

### Dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (c.d. "GDPR")

L'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (di seguito "IVASS" o "Istituto") ente di diritto pubblico, con sede in Roma, Via del Quirinale n. 21, codice fiscale 97730600588, rappresentato da

e

L'impresa concessionaria \_\_\_\_\_, (di seguito "Impresa"), con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_) Via \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, regolarmente autorizzato/a, in virtù del mandato conferitogli, alla stipula della presente dichiarazione per il regolamento della attività che comportano il trattamento dei dati personali inerenti all'esecuzione del contratto n. \_\_\_\_\_ CIG n. \_\_\_\_\_ convengono quanto segue in materia di trattamento dei dati personali:

Le Parti, ai sensi della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali ("Normativa in materia di protezione dei Dati Personali"), dichiarano di procedere al trattamento dei dati personali comunicati per le finalità inerenti all'esecuzione del presente contratto e all'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti.

Le Parti si impegnano, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei Dati Personali, ad agire in conformità con la Normativa in materia di protezione dei Dati Personali applicabile (in particolare il Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR").

Il Fornitore, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto ad agire nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dati personali. L'utilizzo dei dati personali acquisiti deve avvenire per le esclusive finalità previste dal contratto. I dati medesimi sono conservati presso il Titolare del trattamento non oltre il periodo di efficacia del contratto nel rispetto delle disposizioni vigenti

In particolare, il Fornitore:

- garantisce di manlevare e tenere indenne IVASS da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo;
- conferma ed è in grado di dimostrare di aver messo in atto adeguate misure di sicurezza per proteggere i Dati Personali, ivi comprese le predette misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la protezione da qualsiasi trattamento non autorizzato o illegale nonché dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento, in modo accidentale, dei Dati Personali.

Gli impegni derivanti dalla presente dichiarazione resteranno validi anche dopo la risoluzione o la scadenza del presente contratto.

**L'IVASS**

**L'Impresa**